

STATUTO

della **"FONDAZIONE GLI ARTISTI DEL SORRISO - MANUELA DI SANTO - ETS"**

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi delle norme vigenti, la Fondazione denominata **"Fondazione Gli artisti del sorriso - Manuela Di Santo - ETS"** in forma abbreviata **"Fondazione Gli Artisti del Sorriso - ETS"**

La sede legale della Fondazione è in Roma, Via Ferdinando di Savoia n. 3.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in altre località.

La Fondazione avrà durata illimitata.

Articolo 2 - Natura e disciplina

La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto, redatto in conformità anche alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Articolo 3 - Scopo ed attività istituzionali (oggetto sociale)

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

La Fondazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs. n.11/2017, senza scopo di lucro, persegue un duplice scopo: etico-assistenziale ed artistico.

Gli scopi della Fondazione saranno raggiunti mediante l'esercizio di attività istituzionali e connesse.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, di cui all'articolo 4.

3.1) Scopo etico-assistenziale

Sul piano etico-assistenziale, la Fondazione ha come scopo principale la divulgazione e lo sviluppo delle cure palliative per persone affette da malattie neurologiche e non, terminali e croniche.

In particolare, la Fondazione si propone **principalmente** di:

- Supportare le strutture ospedaliere e simili nella creazione/implementazione dei posti letto dedicati ai malati neurologici incurabili. Nello scenario attuale gli stessi/ le stesse non possono essere presi in carico dagli ospedali, non rientrando nei protocolli di neurologia riabilitativa ma altresì versando in condizioni critiche tali da necessitare di pronto intervento medico. L'alternativa ad oggi è rappresentata unicamente dalle RSA, che non sono equipaggiate in maniera adeguata alle specifiche esigenze di questi/e pazienti e dagli hospice per un periodo massimo di due o tre settimane.
- Promuovere la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari.
- Sviluppare programmi di assistenza domiciliare e in strutture dedicate.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle cure palliative.
- Collaborare con altre organizzazioni e enti per la diffusione delle migliori pratiche.

- Promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione nel settore delle cure palliative, al fine di migliorare le strategie assistenziali e il benessere dei pazienti.

La Fondazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs n.117/2017, svolge le proprie attività istituzionali senza scopo di lucro a beneficio dei malati inguaribili neurologici e non.

Di seguito un elenco completo e non esaustivo delle attività istituzionali di cui si fa carico per conseguire gli obiettivi prefissati:

1. Interventi di supporto psicologico, sociale e spirituale, al fine di promuovere la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.
 2. Sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori sanitari e del personale di assistenza, al fine di garantire un approccio multidisciplinare e umano nelle cure.
 3. Sviluppo di programmi di assistenza domiciliare e in strutture dedicate, al fine di garantire un adeguato supporto ai pazienti e ai loro cari.
 4. Continuità assistenziale, mettendo al centro i bisogni del/della paziente e della sua famiglia.
 5. Assistenza durante l'iter decisionale dei pazienti e delle loro famiglie, rendendoli edotti sulle concrete possibilità di cura e assistenza.
 6. Sensibilizzazione e coinvolgimento dell'opinione pubblica sull'importanza delle cure palliative e sul diritto di ogni individuo a ricevere un'assistenza dignitosa in fase terminale. A tal fine, la Fondazione promuove campagne di divulgazione di informazioni legate alle cure palliative, con lo scopo di aumentare la consapevolezza rispetto a questo tema.
 7. Raccolta fondi finalizzata ad ampliare le possibilità di cura: una delle attività principali è rappresentata dalla realizzazione di campagne di crowdfunding finalizzate al perseguimento degli obiettivi specifici di volta in volta individuati.
 8. Raccolta di eventuali proventi derivati dagli investimenti finanziari di terzi e/o della fondazione, dalle donazioni, dai proventi derivanti dal 5per mille.
 9. Collaborazione con organizzazioni, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per la diffusione delle migliori pratiche nel campo delle cure palliative.
 10. Finanziamento di borse di studio e dottorati di ricerca, nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative: le risorse saranno erogate al termine della procedura di selezione effettuata tramite bando. Una commissione di esperti valuterà le candidature ricevute e, sulla base di attente valutazioni, indicherà i vincitori.
- Inoltre, ai sensi dell' articolo 5 del codice del terzo settore intende concentrarsi sulle seguenti attività:
- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3.2) Scopo artistico

Sul piano artistico, la Fondazione ha come scopo principale la promozione dell'arte, con particolare attenzione all'espressione artistica giovanile, in ogni sua forma.

In particolare, la Fondazione si propone **principalmente** di:

- Promuovere la diffusione e lo scambio culturale della cultura e dell'arte in ogni sua manifestazione espressiva tra il pubblico
- Sostenere la crescita artistica e professionale di artisti giovani e/o emergenti, offrendo loro l'opportunità di diffondere e far conoscere la propria arte.
- Favorire e incentivare il rapporto tra la produzione artistica giovanile e/o emergente e il mercato dell'arte.
- Veicolare le finalità etico-assistenziali attraverso il linguaggio artistico dei giovani e la sensibilità artistica del pubblico coinvolto.

Si precisa che le attività realizzate dalla Fondazione perseguiranno il duplice scopo di promozione dei giovani artisti coinvolti e di realizzazione di raccolte di beneficenza.

La Fondazione si impegna a realizzare tale scopo operando, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs n.117/2017, senza fini di lucro e destinando ogni risorsa ricavata dalle attività svolte all'adempimento dei propri scopi statuari.

Di seguito un elenco completo e non esaustivo delle attività istituzionali di cui si fa carico per conseguire gli obiettivi prefissati:

1. Organizzazione di eventi artistici di vario tipo, come mostre e aste d'arte figurativa, esposizioni di opere d'arte e componimenti poetici, proiezioni cinematografiche, concerti e altre attività nell'ambito dell'arte, della musica, della danza e della letteratura, al fine di promuovere la cultura e l'arte in ogni sua manifestazione.
2. Sponsorizzazione della produzione artistica dei giovani artisti nel corso degli eventi artistici di cui al punto precedente, al fine di diffondere la cultura artistica nel mondo giovanile e non.
3. Organizzazione di incontri, convegni, conferenze e laboratori, per garantire lo scambio di pensieri critici e artistici, al fine di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico coinvolto sull'importanza dell'arte in ogni sua manifestazione ed espressione.
4. Facilitazione dell'incontro tra gli artisti e il pubblico coinvolto nel corso degli eventi realizzati dalla Fondazione stessa, destinando una parte del ricavato, precedentemente pattuita, al perseguimento degli scopi etico-assistenziali e alla realizzazione degli eventi artistici stessi.
5. Realizzazione di una casa dell'arte e degli artisti per la promozione e lo scambio culturale di ogni forma d'arte, attraverso iniziative finalizzate al confronto tra artisti (anche di diverse discipline), il mondo della cultura e degli appassionati e/o neofiti che vogliono avvicinarsi a questo settore.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 5 del codice del terzo settore intende concentrarsi sulle seguenti attività:

- a. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3.3) Altre attività di interesse generale

La Fondazione, ai sensi dell' articolo 5 del codice del terzo settore, si riserva la possibilità di intraprendere anche le seguenti attività:

- a. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4 - Scopo ed attività connesse

La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto, purché connesse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'individuazione di tali attività connesse sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Saranno considerate attività direttamente connesse a quelle istituzionali quelle dirette al reperimento di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, essendo le stesse necessarie per finanziare le attività istituzionali della Fondazione provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Sarà considerata attività accessorie per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno della Fondazione per il perseguimento delle relative finalità solidaristiche nonché presso strutture o istituzioni con finalità analoghe.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio nell'ambito di ciascuno dei settori elencati nel secondo comma dell'articolo 3 non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Di seguito un elenco non esaustivo delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle volte a perseguire le finalità di cui all'articolo precedente, tra cui:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, ivi inclusa la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento

di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Fondo patrimoniale

La Fondazione è dotata di un patrimonio iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila/00) messo a disposizione dal Fondatore.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione dal Fondatore;

b) da contributi liberali da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, incluse le disposizioni testamentarie;

c) da contributi di enti ed organismi nazionali ed internazionali attraverso bandi o ogni altra modalità di erogazione;

d) da iniziative di raccolta fondi;

e) da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dal Fondatore;

f) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;

g) da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati dall'Amministratore Unico al fondo di gestione;

h) da rendite di beni immobili pervenuti alla Fondazione a qualunque titolo.

i) Altri introiti che la Fondazione potrà acquisire.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse secondarie e strumentali. La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità, e non può esercitare nessuna funzione creditizia o erogativa a favore di enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurarne la separazione dalle attività della Fondazione e può essere affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi abilitati purché non si trovino in situazione di conflitto di interesse con la stessa.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

1) il Fondatore

2) i Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che, non essendo Fondatori, condividono le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuendo operativamente alla vita della medesima mediante dazioni in danaro corrisposte a tantum o annualmente e/o attraverso contribuzioni di tipo non finanziario come, per esempio, la prestazione di un'attività, professionale. Il Consiglio di Amministrazione può determinare attraverso apposito regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività di partecipazione alla Fondazione, come, a titolo di esempio, la qualifica di benemerita

3) Aderenti: le persone fisiche che, non essendo Fondatori o Sostenitori, condividono finalità e gli scopi della Fondazione, iscrivendosi a specifiche attività organizzate dalla Fondazione.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- o Il Consiglio di Amministrazione
- o Il Comitato Scientifico
- o Il Presidente
- o L'Organo di Controllo

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), nominati dal Fondatore.

Il Consiglio è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e ricoprirà tale carica con mandato di durata triennale rinnovabile senza limiti. Nel caso di morte o dimissioni, nonché a seguito della scadenza del mandato, il Consiglio sarà nominato dal Fondatore.

Il Consiglio ha il compito di:

- o Deliberare sulle attività della Fondazione.
- o Gestire il patrimonio e le risorse economiche.
- o Predisporre ed approvare il bilancio e il rendiconto economico.
- o Rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio
- o Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la gestione della Fondazione
- o determinare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e programmare, promuovere e regolare l'attività della stessa;
- o decidere in merito all'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere;
- o curare l'osservanza dello Statuto e delibera in merito alle eventuali modifiche qualora si renda necessario;
- o nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.

Il Fondatore può attribuire al Consiglio un limitato compenso per lo svolgimento dell'incarico, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Il Consiglio ha diritto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente della Fondazione rappresenta la Fondazione, anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la firma sociale e vigila sull'osservanza dello Statuto.

La carica di Presidente della Fondazione in sede di prima nomina viene attri-

buita dal Fondatore nell'atto costitutivo. Successivamente il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato dietro gradimento espresso - ove possibile - del Fondatore.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente spettano i compiti di gestione dell'attività della medesima, nei limiti delle facoltà attribuitigli dal presente statuto e dei poteri che potranno essergli delegati, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sottoporre al medesimo le proposte di deliberazione ritenute opportune o proposte dai consiglieri;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

c) Inoltre, al Presidente, quale rappresentante legale della Fondazione, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione contestuale o anche successiva rispetto alla sua nomina, nei limiti di volta in volta stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione, i poteri di compiere specifici atti o categorie di atti rientranti nell'attività della Fondazione o comunque inerenti i propri scopi o le proprie attività principali, strumentali, accessorie o connesse, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Articolo 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da esperti nel campo delle cure palliative e della cultura.

Il Comitato ha il compito di fornire consulenza e supporto sulle attività della Fondazione e di promuovere la ricerca e l'innovazione.

Articolo 12 - Fondatore

Il Fondatore

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione
- propone le modifiche statutarie.

Articolo 13 - Organo di controllo

E' nominato con funzioni di controllo l'Organo di Controllo della Fondazione.

L'Organo di Controllo della Fondazione potrà essere monocratico o collegiale.

L'Organo è designato per la prima volta nell'atto costitutivo e ricoprirà tale carica con mandato di durata triennale rinnovabile senza limiti.

Nel caso di morte o dimissioni del primo Organo di Controllo e a seguito della scadenza del mandato, l'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, di monitorare l'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, e di attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo

Settore e di esercitare altresì il controllo legale dei conti.

Articolo 14 - Revisore Unico

Al ricorrere dei presupposti, è nominato un Revisore unico a cui è affidata la revisione legale dei conti.

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di amministrazione con mandato di durata triennale rinnovabile senza limiti.

Il Revisore Unico esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e illustra i risultati della revisione legale, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Articolo 15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile, entro 180 giorni dal termine dell'esercizio precedente il Consiglio di amministrazione cura la predisposizione e approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale riferiti all'esercizio finanziario precedente.

Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Esso deve essere redatto con chiarezza nel rispetto delle normative vigenti e rappresentare in modo veritiero l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio e i relativi allegati e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale, dovranno essere depositati e resi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nel casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 16 - Scioglimento della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento, il Patrimonio della Fondazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i fondatori. Esso sarà devoluto a cura dei liquidatori, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo Settore. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non sia espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento agli artt. 14 e seguenti del C.C., al D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Marco Nicolini
Matteo Nicolini
Davide Nicolini
Alice Nicolini

Ersilia Cantone teste
Paola Novelli teste
Francesca Parenti Notaio